



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21.05.2013 relativo alla società MAXWORK S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presenta dall'azienda MAXWORK S.p.a.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.06.2013 al 30.11.2013, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21.05.2013, in favore di un numero massimo di 40 unità lavorative, della società MAXWORK S.p.a., dipendenti presso le sedi di:

- Bergamo – n. 15 lavoratori;
- Milano – n. 8 lavoratori;
- Forlì – n. 1 lavoratore;
- Corciano (PG) – n. 1 lavoratore;
- Terni – n. 2 lavoratori;
- Genova – n. 2 lavoratori;
- Torino – n. 7 lavoratori di cui n. 2 lavoratori con un contratto part-time al 75%;
- Collegno (TO) – n. 1 lavoratore;
- Bra (CN) – n. 1 lavoratore;
- Mestre (VE) – n. 2 lavoratori.

L'orario di lavoro sarà ridotto mediamente del 60% nel periodo indicato con punte massime del 100% e verrà applicato il criterio della rotazione.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 267.148,30 (duecentosessantasettemilacentotrentotto/30).

Codice Fiscale: 04494520960

Matricola INPS: 1211825055

Pagamento diretto: SI



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**ART. 2**

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 267.148,30 (duecentosessantasettemilacentotrentotto/30) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 29/11/2013

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Fabrizio Saccomanni